



Stato al 4 ottobre 2013

Promemoria dettagliato per l'esame delle domande di assistenza giudiziaria estere da parte delle Autorità svizzere

1. Base legale applicabile

- trattato (art. 1 cpv. 1 AIMP) precede sempre l'AIMP
- AIMP
 - reciprocità (UFG, art. 8 AIMP)
 - applicabile unicamente se esiste un trattato che non prevede nulla e se la soluzione dell'AIMP non è contraria al trattato

2. Autorità dalla quale la domanda emana

(art. 28 cpv. 2, lett. a AIMP/art. 14 cifra 1, lett. a CEAG)

- all'occorrenza, la persona che conduce il procedimento penale con i suoi numeri di telefono e di telefax.
- legittimazione: art. 75 e 75a AIMP (anche la polizia o le autorità amministrative); art. 1 e 24 CEAG¹ (rispettivamente l'art. 6 PAII CEAG che modifica l'art. 24 CEAG²)
- vie di trasmissione in materia di cooperazione di polizia: tramite Interpol o per la via diretta (art. 29 cpv. 2 AIMP e art. 35 cpv. 2 OAIMP)
- vie di trasmissione nel caso vengano richieste misure di procedura penale:
 - direttamente da autorità giudiziaria a autorità giudiziaria secondo
 - Trattato (art. 53 CAS / art. 4 cifra 1 PAII CEAG) o
 - casi urgenti (art. 29 cpv. 2 AIMP / art. 15 cifra 2 CEAG)
 - tramite il ministero della giustizia / UFG secondo
 - Trattato (art. 15 cifra 5 CEAG; Trattato bilaterale) o
 - art. 29 cpv. 1 AIMP
 - per via diplomatica / UFG
 - per il tramite d'Interpol (art. 29 cpv. 2 AIMP / art. 15 cifra 5 CEAG / art. 4 cifra 7 PAII CEAG)

Esame sommario della domanda di assistenza effettuato dall'UFG (art. 78 cpv. 2 AIMP)

3. Oggetto della domanda

(art. 28 cpv. 2, lett. b AIMP / art. 14 cifra 1, lett. b CEAG / Trattato bilaterale con determinati Stati / Accordo complementare alla CEAG con gli Stati confinanti DE, FR, I, AT (cfr. la base legale applicabile con il relativo Paese nella [guida all'assistenza giudiziaria](#))

¹ Cfr. le [dichiarazioni e le riserve all'art. 24 CEAG](#) formulate dagli Stati contraenti concernenti quali autorità sono considerate dai rispettivi Stati come autorità giudiziarie ai sensi della CEAG

² Cfr. [le dichiarazioni e le riserve al PA II CEAG](#) formulate dagli Stati contraenti

- procedimento penale (art. 63 cpv. 3 AIMP / art. 1 cifra 1 CEAG) o
 - procedure relative a fatti che, in base al diritto nazionale della Parte richiedente o della Parte richiesta, sono punibili come reati contro norme di diritto perseguiti da autorità amministrative e contro la decisione delle quali può essere proposto ricorso dinanzi a una giurisdizione competente, segnatamente in materia penale (art. 1 cifra 3 PAII CEAG / art. 49 lett. a CAS)
 - nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione penale (art. 49 lett. d CAS)
 - possibilità di adire il giudice dello Stato richiedente (art. 1 cpv. 3 AIMP / art. 1 cifra 1 CEAG))
 - procedimento estero (art. 63 cpv. 1 AIMP (eccezione: art. 2 AIMP) / art. 1 cifra 1 CEAG (eccezione: art. 2 lett. b CEAG)
 - genere del reato (art. 3 AIMP)
4. Motivo della domanda
(art. 28 cpv. 2 lett. b AIMP / art. 14 cifra 1 lett. b CEAG)
- prove ricercate o azioni richieste (in modo preciso)
 - rapporto con l'oggetto del procedimento
5. Qualificazione giuridica del reato
- Qualificazione giuridica del reato (art. 28 cpv. 2 lett. c AIMP / art. 14 cifra 2 CEAG), ma non il testo delle disposizioni legali applicabili (art. 28 cpv. 3, lett. b AIMP)
 - genere del reato (art. 3 AIMP / art. 1 cifra 2 CEAG, art. 2 lett. a CEAG)
6. Dati della persona contro cui è diretto il procedimento penale
(art. 28 cpv. 2 lett. d AIMP / art. 14 cifra 1 lett. c CEAG se possibile:
- cognome, nome
 - luogo e data di nascita
 - nazionalità
 - professione, indirizzo, arresto, ecc.
7. Esposto dei fatti
(art. 28 cpv. 3 lett. a AIMP / art. 14 cifra 2 CEAG)
- almeno: il luogo, la data ed il modo in cui fu commesso il reato (art. 10 cpv. 2 OAIMP)
 - genere del reato (art. 3 AIMP / art. 1 cifra 2 CEAG, art. 2 lett. a CEAG)
 - in caso di reato fiscale: gli indizi che corroborano l'esistenza di una frode fiscale non vanno solamente asseriti, ma è necessario che gli elementi probatori siano menzionati e che la loro esistenza sia resa verosimile (art. 3 cpv. 3 AIMP, art. 24 OAIMP)
 - per provvedimenti coercitivi
 - doppia punibilità (art. 64 AIMP / dichiarazione della Svizzera in merito all'art. 5 CEAG)
 - nessuna prescrizione assoluta giusta il diritto svizzero (art. 5 cpv. 1, lett. c. AIMP / non vale per gli Stati membri della CEAG)
 - in caso di domande di perquisizione, sequestro, consegna di oggetti: conferma circa l'ammissibilità (art. 76 lett. c AIMP, determinati Accordi bilaterali, / secondo la giurisprudenza³ non vale per gli Stati membri della CEAG nessuna conferma circa l'ammissibilità)

³ Sentenza del Tribunale penale federale [RR.2012.238 - 241](#) del 14 marzo 2013, consid. 5, confermata dalla sentenza del Tribunale federale [1C 236/2013](#) del 28 maggio 2013, consid. 3

8. Questioni particolari

- applicazione del diritto straniero (art. 65 AIMP)
- presenza di partecipanti al procedimento estero (art. 65a AIMP, art. 26 OAIMP / art. 4 CEAG / art. 2 PA II CEAG / art. 30 AAF⁴)
 - indicazione del motivo
 - dichiarazione di garanzia da parte dell'autorità richiedente (art. 65 cpv. 3 AIMP)
- interrogatorio di persone: questionario
- videoconferenza (possibile solamente in presenza di una base legale; altrimenti impossibile, cfr. art 30 cpv. 1 AIMP)
- Ne bis in idem (art. 66 AIMP / art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP / la riserva della Svizzera all'art. 2 CEAG non è obbligatoria (potestativa)->per favorire l'assistenza (principio di favore) la regola dell'art. 5 cpv. 1 lett. a AIMP ha la priorità⁵ / art. 54 CAS)
- pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali della Svizzera (art. 1a AIMP, art. 17 AIMP; art. 7 OAIMP / art. 2 lett. b CEAG)

9. In occasione dell'esecuzione:

- mantenimento del segreto (art. 9 AIMP)
- riserva della specialità (art. 67 AIMP, art. 34 OAIMP/ riserva della Svizzera all'art.2 lett. b CEAG)
- rimedi giuridici (art. 21 seg. AIMP)

⁴ Art. 30 cpv. 1 AAF Tale presenza non è soggetta al consenso della persona interessata dalla misura. Cfr. il messaggio relativo all'art. 30 AAF ([FF 2004 5495](#)):
Non è necessario il consenso della persona interessata dalla misura e non occorre emanare una decisione incidentale speciale. Eventuali contestazioni in relazione alla presenza possono essere fatte valere nel quadro del ricorso contro la decisione finale (...).

⁵ Sentenza del Tribunale penale federale [RR.2007.75](#) del 3 luglio 2007, consid. 3.4.